

Avv. Daniela Consoli
Via Leonardo da Vinci, 4/a
50132 - Firenze
Tel. 055.5048548 - Fax 055.582758

Protezione Internazionale
d'Avorio

Sent. N. 169/12
Dep. 21 SET. 2012
Cron. 5008/12
Rep. 1769/12

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Trieste, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Annalisa Barzani ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento camerale iscritto al n. 2288/2011, promosso con ricorso depositato in data 25.7.2011;

DA

nata a Yopougon (Costa d'Avorio), il _____, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Consoli del Foro di Firenze, domiciliata in Trieste presso l'avv. Zappia, per procura a margine del ricorso;


ricorrente;

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dal Presidente della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Gorizia, domiciliato ex lege presso la stessa Commissione;

resistente;

in punto: impugnazione della decisione negativa della Commissione per il riconoscimento della protezione internazionale di Gorizia e

1 

riconoscimento dello status di rifugiato o del diritto alla protezione sussidiaria od umanitaria.

CONCLUSIONI

Per la ricorrente: nel merito: accertata la sussistenza di un'esigenza di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 251/07, ordinare alla Questura competente il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria in favore della sig.ra _____, nonché del titolo di viaggio; in via subordinata: accertata la condizione di cui agli artt. 33 Convenzione di Ginevra del 1951 e 19 c. 1 D.Lgs. 286/98, ordinare alla Questura competente il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari in favore della sig.ra _____, nonché del titolo di viaggio; in via ulteriormente subordinata, accertata la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 10 c. 3 della Cost. per l'effetto ordinare alla Questura competente il rilascio di un permesso di soggiorno per asilo, nonché del titolo di viaggio. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.

Per il resistente: si chiede la conferma della decisione della Commissione ed il rigetto del ricorso.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso al Tribunale Ordinario di Trieste, depositato il 25.7.2011, _____, premesso di essere cittadina ivoriana, di etnia agny, originaria di Yopougon, nel distretto di Abidjan, ha esposto di essere stata costretta a lasciare la Costa d'Avorio a causa dell'instabilità politica e dei gravi disordini interni che avevano investito il suo paese, nel quale correva il rischio, tanto più in quanto donna, di subire violenze a causa della diffusione di bande criminali e miliziani. La domanda di protezione

internazionale da essa proposta in Italia era stata rigettata, non solo in relazione allo status di rifugiato, ma anche rispetto alla protezione sussidiaria, a causa di ritenute incongruenze della vicenda personale narrata, con provvedimento illegittimo, per violazione delle disposizioni di legge di cui agli artt. 14 del D.L.vo n. 251/2007, 5 c. 6, 19 c. 1 del D.L.vo n. 286/1998, 28 D.P.R. 394/1999, tenuto conto che la Costa d'Avorio era una delle nazioni più insicure dell'Africa occidentale. Ciò premesso, la ricorrente ha rassegnato le conclusioni riportate nell'epigrafe.

Il ricorso ed il decreto di fissazione d'udienza sono stati notificati all'interessato e al Ministero dell'Interno e comunicati al Pubblico Ministero ed alla Commissione di Gorizia. Il Ministero si è costituito, a mezzo del Presidente della Commissione Territoriale, evidenziando che la vicenda narrata dalla ricorrente appariva del tutto contraddittoria; con ogni probabilità, la richiedente non proveniva affatto dalla zona di Abobo, ma da altra area del paese e non aveva nulla da temere dalle milizie dell'ex presidente Gbagbo.

Nell'udienza in camera di consiglio, sentiti la ricorrente ed il suo difensore, il giudice si è riservato la decisione.

Il ricorso, proposto ai sensi dell'art. 35 del D.L.vo 28.1.2005 n. 25 (Attuazione della Direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato), appare fondato.

Ai sensi dell'art. 2 del D.L.vo 19.11.2007 n. 251, che dispone, conformemente alla Convenzione sullo status dei rifugiati firmata a Ginevra il 28.7.1951 e ratificata con L. 24.7.1954 n. 722, rifugiato è il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o



opinione politica, si trova fuori del paese di cui ha la cittadinanza e non può o non vuole avvalersi della protezione di tale Paese. Il successivo art. 3 dispone che, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o dell'attribuzione della protezione sussidiaria, il richiedente debba presentare tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la relativa domanda. Ai sensi degli artt. 5 e 7 del medesimo D.L.vo, ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale, gli atti persecuzione paventati debbono essere sufficientemente gravi, per natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, potendo assumere, tra le altre, la forma di atti di violenza fisica o psichica, di provvedimenti legislativi, amministrativi e giudiziari discriminatori; responsabili della persecuzione o del danno grave debbono essere lo Stato, partiti od organizzazioni che controllano lo Stato od una parte consistente del suo territorio, soggetti non statuali, se i soggetti sopra citati, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.

E' invece persona ammissibile alla protezione sussidiaria il *"cittadino di un Paese non appartenente all'Unione Europea o apolide che non possiede i requisiti per essere rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese d'origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall'art. 14 del decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251, e il quale non può, o a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese"*; più precisamente, secondo il citato art. 14 *"sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia*

grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”.

Da tenere distinta dalle predette posizioni è invece quella corrispondente al cd. “diritto di asilo”, che pure costituisce diritto dell’individuo riconosciuto nell’ordinamento internazionale, nonché dall’art. 10 della nostra Costituzione, nei confronti di chiunque provenga da un Paese in cui non è consentito l’esercizio delle libertà fondamentali, indipendentemente dal fatto che abbia subito o tema persecuzioni. Peraltro, l’assenza allo stato di una normativa ordinaria e secondaria di attuazione non osta a che l’immediata precettività della norma costituzionale trovi comunque riscontro alla luce della legislazione in tema di rifugiati; questa, invero, stabilisce un iter procedimentale che accomuna le due pur ontologicamente diverse figure del rifugiato e dell’asilante, con particolare riferimento al rilascio del permesso provvisorio in attesa che si accertino i requisiti per il riconoscimento del relativo status, nonché al divieto di espulsione nelle more; sicché, in definitiva, come bene evidenziato da Cass., sez. I civ., 25.8.2006, n. 18549, *“Il diritto di asilo deve pertanto intendersi come diritto soggettivo di accedere al territorio dello Stato, al fine di esperire la procedura per ottenere lo status di rifugiato, e non ha un contenuto più ampio del diritto ad ottenere il permesso di soggiorno temporaneo, previsto dall’art. 1, comma 5 d.l.30 dicembre 1989 n. 416, conv. con modificazioni dalla l. 28 febbraio 1990 n. 39, per la durata della relativa istruttoria, con la conseguenza che l’esito negativo della procedura priva di qualsiasi giustificazione il permesso di soggiorno, essendo quest’ultimo strumentale a consentire la permanenza nel territorio dello Stato solo fino all’esito della procedura”.* Nello stesso senso, Cass., sez. I civ., 1.9.2006, n. 18940; Cass., sez. I civ., 25.11.2005, n.



25028, che ribadisce che *“il diritto di asilo deve intendersi non tanto come un diritto alla permanenza e alla protezione nel territorio dello Stato, quanto piuttosto come il diritto dello straniero di accedervi al fine di essere ammesso alla procedura di riconoscimento dello "status" di rifugiato politico...Si tratta, dunque, di un diritto attualmente previsto soltanto per coloro che rientrano nella nozione di rifugiato politico ai sensi della convenzione predetta e, di conseguenza, risolutivamente condizionato al mancato accoglimento della domanda di riconoscimento dello "status" di rifugiato politico”*.

Nella domanda di protezione internazionale, presentata il 13.4.2011 alla Questura di Vicenza, la ricorrente, sedicente, ha dichiarato di essere cittadina ivoriana, originaria di Yogoupon, un quartiere di Abidjan, ove aveva sempre vissuto e da ultimo studiato presso la locale università, di essere giunta in Italia l'11.2.2011. Nella memoria manoscritta in lingua francese, allegata alla domanda di protezione internazionale la ricorrente ha affermato che il padre era un poliziotto, attivista del partito RDR, con il ruolo di segretario per la mobilitazione dei giovani; nella notte del 20.1.2011, un gruppo di cinque militari presentatisi presso l'abitazione della famiglia aveva picchiato, ammanettato e portato via la ricorrente, suo padre ed altre persone, condotti in un luogo sconosciuto; era stata separata dal padre e posta in una piccola cella con altre dieci persone; non aveva saputo più nulla del padre da quale momento ed il 5.2.2011 era riuscita a fuggire grazie ad un militare che parlava la sua stessa lingua e che l'aveva aiutata a fuggire, affidandola ad un amico che l'aveva portata nel Ghana, accompagnandola poi fino in Italia.

Sentita dalla Commissione Territoriale di Gorizia in data 17.5.2011, la ricorrente ha riferito che nel 1986 la sua famiglia si era trasferita ad Abobo, perché suo padre aveva ivi trovato lavoro come infermiere in una clinica

privata; nel 1993 circa il padre era divenuto poliziotto; la ricorrente non ha saputo riferire il posto di polizia presso il quale lavorava, sostenendo di ignorarlo perché, a causa della separazione tra i genitori, aveva vissuto con la zia paterna sino al 1990 e solo in seguito con il padre; a fronte di una serie di domande specifiche su alcuni luoghi di Abobo, non è stata in grado di rispondere, mentre ha fornito una descrizione abbastanza precisa di Port Bouet, sobborgo di Abidjan, ove avrebbe vissuto la madre. La ricorrente ha poi ricostruito l'episodio del 20.1.2011 in termini sostanzialmente conformi a quelli riportati nella memoria, sostenendo che i cinque armati che avevano effettuato il rastrellamento erano miliziani di Gbagbo, che avevano accusato il padre di istigare i giovani contro il predetto. E' stata inoltre interrogata sul suo viaggio verso l'Italia e sui suoi spostamenti nel nostro paese, successivamente all'ingresso nello stesso.

La Commissione ha rigettato la richiesta di protezione internazionale, con diffusa motivazione nella quale sono state poste in luce le incongruenze delle dichiarazioni della ricorrente in ordine alla sua provenienza, alle modalità della fuga dalla Costa d'Avorio ed ai suoi spostamenti in Italia; quanto alla protezione sussidiaria ed a quella umanitaria, le argomentazioni di supporto consistono nella mera affermazione dell'insussistenza dei relativi presupposti.

La ricorrente nel presente giudizio non ha impugnato la decisione di diniego dello status di rifugiato, dolendosi della mancata concessione delle forme complementari di protezione appena citata, in considerazione della gravissima situazione di conflitto nel paese d'origine.

La motivazione adottata dalla Commissione a sostegno del rigetto delle predette forme complementari di protezione è meramente apparente.

Si osserva, ad ogni buon conto, che il presente giudizio non ha certo natura impugnatoria, avendo invece ad oggetto diritti soggettivi, rispetto al quale tutti i provvedimenti assunti dagli organi competenti hanno natura meramente dichiarativa e non costitutiva, di talché l'eventuale illegittimità della decisione della Commissione non esime certo il richiedente la protezione dall'assolvere agli oneri assertivi e probatori che si vanno ad esporre, né il giudice dal valutare nel merito la sussistenza dei presupposti l'accoglimento dell'istanza dello straniero.

Ai fini del riconoscimento della protezione internazionale è necessaria una precisa correlazione tra la situazione specifica del richiedente e le condizioni politiche, sociali e normative del paese di provenienza, senza che sia possibile far ricorso al notorio od inferire la situazione individuale da quella generale di un paese (Cass., sez. I. civ., 20.12.2007 n. 26822). L'art. 3 del D.L.vo 19.11.2007 n. 251 ribadisce che l'esame della domanda di protezione internazionale deve essere effettuato su base individuale. La medesima norma, tenendo conto delle gravi difficoltà che possono sussistere, proprio laddove la persecuzione è più forte, nell'assolvere all'onere probatorio, dispone che *“qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a*

meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il ricorrente è, in generale, attendibile”.

La recente sentenza delle SS.UU. Civ. 21.10.2008 n. 27310 ha sottolineato come l'art. 3 escluda che nel procedimento avente ad oggetto la richiesta di protezione internazionale possano applicarsi il principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, nonché preclusioni ed impedimenti processuali, ma la valorizzazione dei poteri istruttori del giudice si riferisce all'acquisizione d'ufficio di informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica dei paesi di provenienza. Il ricorrente, pertanto, deve fornire quanto meno la prova di elementi gravi precisi e concordanti relativi alle proprie vicende personali, sulla base dei quali il giudice potrà, con l'aiuto di informazioni sulla situazione generale del Paese acquisite d'ufficio, fondare argomentazioni presuntive quanto alla pregressa sussistenza di atti di persecuzione o di gravi danni alla persona e di pericolo concreto, effettivo ed attuale, di ulteriore perpetrazione degli stessi in caso di rimpatrio del ricorrente. Nel citato arresto è stato altresì evidenziato che nella normativa di derivazione comunitaria la diligenza e la buona fede del richiedente costituiscono elementi di integrazione dell'insufficiente quadro probatorio.

Quanto alla situazione generale del paese, si osserva che il quadro politico-istituzionale della Costa d'Avorio è profondamente mutato rispetto al periodo della fuga della ricorrente. La vittoria di Ouattara nelle elezioni del 28.11.2010 aveva scatenato le inaudite violenze dei militanti di Gbagbo -poi catturato e tradotto a L'Aja per essere giudicato per crimini contro l'umanità dalla Corte Penale Internazionale- militanti resisi responsabili di gravissime violazioni di diritti umani; tale situazione aveva indotto l'UNHCR a raccomandare ai governi europei, il 20.1.2001, di sospendere le espulsioni

verso la Costa d'Avorio, anche dei richiedenti la protezione internazionale le cui istanze fossero state respinte. Le elezioni del dicembre 2011 si sono svolte in un clima di tranquillità (come si evince dalle informazioni reperibili sul sito Refworld), ed hanno reiterato la vittoria della coalizione di Ouattara, leader del partito RDR, che ha conquistato l'80% dei seggi; ciò è stato reso possibile anche dal rinnovo del mandato UNOCI, disposto dall'ONU con la risoluzione del 20.12.2010, al fine di ristabilire l'autorità delle istituzioni e proteggere i civili. Deve tuttavia rilevarsi che fonti molto autorevoli hanno recentemente evidenziato un nuovo deteriorarsi della situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica, ancorché non così grave come nel drammatico periodo successivo alle elezioni del novembre 2010. Nello Special Report of the Secretary General on the United Nations Operation in Cote d'Ivoire, del 19.3.2012, si evidenzia che, dall'inizio dell'anno, si è verificata una recrudescenza delle violenze interetniche nell'ovest dello Stato e che, più in generale, la situazione dell'ordine pubblico è peggiorata nel resto del paese, in ragione della grande diffusione delle armi, della debole presenza dello Stato e dell'inefficacia dell'azione della polizia, ragion per cui proliferano attacchi e rapine a mano armata. Con specifico riferimento ad Abidjan, nel documento "*Cote d'Ivoire: Gunfire and Fear in Abidjan*" del 10.8.2012, di IRIN, Integrated Regional Information Networks, archiviato sul sito ecoi.net, si legge di un'ondata di attacchi armati nella città, che ha spento la speranza di un ritorno alla sicurezza. Le informazioni sopra citate non delineano la ricorrenza di quella situazione di conflitto armato interno foriero di violenza indiscriminata, necessario presupposto per il riconoscimento della protezione sussidiaria, ma indubbiamente debbono essere considerate in relazione alla possibile concessione della protezione umanitaria. Del resto, l'UNHCR, nelle "*Interim Eligibility Guidelines for assessing the International Protection*



needs of asylum-seekers from Cote d'Ivoire del 15.6.2012", ha raccomandato la valutazione di forme più attenuate di protezione, nei paesi che le prevedano, per i richiedenti asilo rispetto ai quali non possano ravvisare le situazioni di persecuzione, pur estensivamente interpretate, previste dalla Convenzione di Ginevra.

Deve ricordarsi che le Sezioni Unite della Suprema Corte, con l'ordinanza n. 11535 del 19.5.2009, hanno per la prima volta affermato la giurisdizione del giudice ordinario su un provvedimento del Questore di diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, richiesto ai sensi dell'art. 5 comma 6 D.Lvo n. 286/98. A tali conclusioni la Corte di Cassazione è pervenuta valorizzando il mutamento del quadro normativo in materia, per effetto, specialmente, dell'inserimento dell'art. 1 quater (ex art. 32 L. n. 189/02) nel D.L. 416/89, convertito nella L. 39/90, norma che dispone che *"nell'esaminare la domanda di asilo le commissioni territoriali valutano per i provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 6, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è firmataria e, in particolare, dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848"*; tale disposizione, entrata in vigore il 20.4.2005, è stata poi confermata dalla successiva normativa di derivazione comunitaria sulla protezione internazionale. L'art. 32 comma 3 del D.Lvo 25/08, non derogato dal successivo D.Lvo n. 159/08, ha infatti disposto che *"nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno"*. Secondo la Suprema Corte,

la suddetta rilevante innovazione ha radicalmente modificato il rapporto tra attribuzioni della Commissione territoriale e poteri del Questore; infatti, la prima è dotata di tutte le competenze valutative, di natura esclusivamente tecnica e non politico-discrezionale in ordine alla pluralità di misure di protezione umanitaria previste dall'ordinamento (status di rifugiato, protezione sussidiaria e misure residuali e temporanee desumibili dall'art. 5 comma VI D.Lvo 286/98), mentre al Questore residua il compito di dare attuazione a tali deliberazioni senza alcun margine di autonoma valutazione sulla condizione "umanitaria" dello straniero.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono nuovamente intervenute sul problema, con la più recente ordinanza del 9.9.2009 n. 19393, riconoscendo natura di diritto soggettivo alla situazione giuridica dello straniero che richieda il rilascio di permesso per ragioni umanitarie, situazione riconducibile alla garanzia costituzionale di cui all'art. 2, ed escludendo che il bilanciamento con altri interessi potesse essere rimesso al potere discrezionale della pubblica amministrazione, restando invero riservato al solo legislatore; e ciò analogamente a quanto già ritenuto anche per diritto di asilo e status di rifugiato, trattandosi in definitiva di diritti aventi identica natura giuridica, *"in quanto situazioni tutte riconducibili alla categoria dei diritti umani fondamentali"*, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.

Deve ritenersi che la domanda di protezione internazionale presentata alla Commissione territoriale investa quest'ultima anche della valutazione sulla sussistenza di "gravi motivi di carattere umanitario" idonei a consentire al Questore l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ex art. 5 comma 6 D. Lvo n. 286/98; ne consegue che il ricorrente può contestare avanti al giudice ordinario l'omessa trasmissione degli atti da parte della Commissione

al Questore allegando l'esistenza appunto di gravi motivi umanitari, a ciò non ostando la mancanza di una previa espressa domanda al Questore stesso ai fini del rilascio del permesso di soggiorno in questione. Il giudice potrà pronunciare una sentenza di accertamento della sussistenza del diritto alla forma residuale di protezione internazionale, della quale è però indispensabile definire i presupposti.

Viene in rilievo, innanzitutto, l'art. 5 comma 6 del D.Lvo 286/98, che prevede il rilascio del permesso umanitario da parte del Questore allo straniero che non abbia i requisiti per l'ingresso e il soggiorno in uno degli Stati della Comunità *"qualora ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano"*. Parallelamente il successivo art. 19 co. 1 stabilisce che *"in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvioato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione"*, vietando ulteriormente l'espulsione dei titolari di carta di soggiorno, dei minori degli anni diciotto, delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedano. Quindi, l'art. 28 lett. d) del regolamento di attuazione del D.Lvo 286/98, adottato con D.P.R. 394/99, dispone che, quando la legge dispone il divieto di espulsione, il Questore rilascia il permesso di soggiorno, tra le altre ipotesi (integrazione minore, motivi familiari, cure mediche) *"per motivi umanitari..., salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga contro le persecuzioni di cui all'art. 19, comma 1, del testo unico"*. Infine, l'art. 11 del medesimo regolamento, come modificato dal D.P.R.



334/04, prevede al comma 1 lett. c) ter il rilascio di permesso di soggiorno *“per motivi umanitari, nei casi di cui agli articoli 5, comma 6 e 19, comma 1, del testo unico, previo parere delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero acquisizione dall'interessato di documentazione riguardante i motivi della richiesta relativi ad oggettive e gravi situazioni personali che non consentono l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale”*.

Difetta dunque una definizione precisa e chiara del concetto di permesso per “motivi umanitari”, cui si riferiscono norme succedutesi senza un adeguato coordinamento.

Da un lato, infatti, i motivi in questione, quali delineati ed evincibili dalla sopra richiamate norme, tutte, si badi, anteriori alla recente generale rielaborazione normativa della materia di cui al D.L.vo n. 25/2008, vengono in sostanza a coincidere con quelli cui la legislazione più recente ricollega la possibilità di concedere lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, tant'è che la stessa Cassazione, con la più volte menzionata ordinanza n. 11535/09, ha altresì evidenziato che l'istituto della protezione umanitaria è un istituto “ad esaurimento”, prevedendosi invero una sostituzione dei rinnovi dei permessi umanitari con quelli per protezione sussidiaria.

D'altro canto, invece, sembra sopravvivere una possibilità di applicazione residuale dell'istituto, specie alla luce dell'art. 32 comma 3 del D.Lvo 25/08, sebbene con evidente carattere di eccezionalità, e fermo restando che graverà pur sempre sull'interessato ogni onere di allegazione al riguardo, tenuto conto che il permesso umanitario configura un'ipotesi eccezionale, rispetto alla rigorosa disciplina che definisce ogni altro titolo di rilascio del permesso di soggiorno, il cui scopo è assicurare prioritaria tutela ai diritti dell'uomo fatti propri dalla Costituzione ed introdotti



nell'ordinamento italiano con la ratifica di numerosi accordi internazionali.

Di recente, la Suprema Corte ha ribadito che *“con la domanda di protezione internazionale, ancorché indistinta, il richiedente ha diritto all'esame delle condizioni di riconoscimento delle due misure di protezione internazionale, previste nelle Direttive, ma senza escludere la possibilità di rilascio di un permesso sostenuto da ragioni umanitarie o da obblighi internazionali o costituzionali diversi da quelli derivanti dal citato art. 3 CEDU (ormai ricompreso espressamente nella protezione sussidiaria) o da quelli indicati nella lettera c) dell'art. 14 del Dlgs. n. 251 del 2007”*, tutela residuale, non correlata ad un predeterminato arco di tempo, per esigenze di protezione di gravità e precisione pari a quelle sottese alle altre due forme di protezione (Cass., sez. VI civ., 18.2.2011, n. 4139).

Tutto ciò premesso, l'attuale precarietà della situazione della sicurezza pubblica, ben descritta dalle citate fonti internazionali, situazione conseguente alla transizione politica e che si auspica possa in futuro migliorare, parallelamente al processo di riconciliazione nazionale promosso dal nuovo governo, giustifica il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria in favore della ricorrente, cui dovrà essere rilasciato dal competente Questore il relativo permesso di soggiorno.

In ragione della reciproca soccombenza e dell'estrema mutevolezza dei contesti politico-sociali di riferimento, s'impone la compensazione delle spese processuali tra le parti.

Essendosi l'amministrazione difesa in proprio, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.

P.Q.M.

ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:



-accerta e dichiara il diritto di

, nata

(Costa d'Avorio), il , alla protezione umanitaria;

-compensa integralmente le spese processuali tra le parti.


Così deciso in Trieste il 10 settembre 2012.

IL FUNZIONARIO
Dott. Marco COGATO

Il Giudice

dott.ssa Annalisa Barzani

Depositata in Cancelleria il 21 SET. 2012



IL FUNZIONARIO
Dott. Marco COGATO

Al PM., sede, per il visto.
Trieste, 21 SET. 2012

IL FUNZIONARIO
Dott. Marco COGATO